

# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri Presidente

Carlo Picuno Consigliere

Giovanni Natali Referendario

Nunzio Mario Tritto Referendario

Daniela Piacente Referendario

Antonio Marsico Referendario, relatore

Lucia Minervini Referendario

Giovanna Olivadese Referendario

ha adottato la seguente

### **DELIBERAZIONE**

sul rispetto degli adempimenti e della tempistica previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 in tema di relazione di fine mandato;

udito il relatore dott. Antonio Marsico nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021, convocata con ordinanza n. 66/2021;

Premesso in

#### **FATTO**

Il Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) figura tra gli enti per i quali si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale il 3 e 4 ottobre 2021, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni in L. 3 maggio 2021, n. 58.

Le precedenti elezioni amministrative si sono svolte in data 26 maggio 2019, con proclamazione del Sindaco in data 27 maggio 2019.

Con d.P.R. del 12 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29.01.2021, il Consiglio comunale dell'Ente è stato sciolto per l'applicazione della misura prevista dall'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del d.lgs. n. 267/2000, a causa delle dimissioni contestuali di n. 7 su 10 consiglieri assegnati all'Ente, con affidamento della gestione del Comune al Commissario straordinario con poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio.

In data 16 settembre 2021 l'Ente, con nota acquisita al prot. Cdc 5800, ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato relativa al periodo 2019 - 2021, sottoscritta dal Commissario Straordinario, costituita ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. n. 149/2011, certificata dall'Organo di revisione e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sant'Agata di Puglia.

\*\*\*\*

### Considerato in

#### **DIRITTO**

1. L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione (nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, negli stessi termini previsti per la sottoscrizione). Nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, si prevede che la relazione di fine mandato, e la relativa certificazione, siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

- **2.** La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative.
- 3. Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011, è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali. A tale decreto, sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge dall'art. 3, comma 3, del citato decreto, secondo cui tali relazioni "sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo".

**4.** Proprio alla luce delle predette finalità (consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli), la relazione di fine mandato contiene la

descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
- 5. Per rafforzare la cogenza delle previsioni dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, il comma 6 della stessa norma ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, nonché l'obbligo del Sindaco di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
- 6. L'art. 3-ter, inserito in sede di conversione del d.l. n. 25/2021 dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, ha tuttavia disposto che, per l'anno 2021, il descritto meccanismo sanzionatorio previsto dal citato comma 6 non trovi applicazione. La norma non ha tuttavia modificato i termini indicati al precedente comma 2, che dunque l'Ente era tenuto ad osservare.
- 7. Come si è anticipato, il Comune di Sant'Agata di Puglia è stato di recente interessato dalle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 (cfr.

d.l. n. 25/2021 che, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 26/2020 per le elezioni amministrative del 2020, ha statuito che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021").

Vertendosi in ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il Comune di Sant'Agata di Puglia rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 149/2011, in base al quale la sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco e la relativa certificazione da parte degli organi di controllo interno devono avvenire entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

Nel caso di specie, tenuto conto che le date per le consultazioni elettorali sono state fissate con decreto ministeriale del 3 agosto 2021, il termine ultimo per le attività di sottoscrizione e certificazione della relazione di fine mandato deve essere individuato nel 23 agosto 2021.

8. Ai fini della corretta individuazione del soggetto su cui grava l'obbligo di sottoscrizione, si richiama il principio di diritto espresso dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG), secondo cui "la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all'ente locale portare ad attuazione"; in applicazione di tale principio di diritto la relazione di fine mandato deve essere, dunque, sottoscritta dal Sindaco e non dal Commissario straordinario.

Nel caso di specie, lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale - disposto con d.P.R. del 12 gennaio 2021- ha contestualmente determinato la nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari; ciò però, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, non ha comportato alcuna traslazione di competenze

dal Sindaco al Commissario straordinario in punto di sottoscrizione della relazione di fine mandato.

Sul Sindaco, pertanto, incombeva sempre l'obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i suoi rapporti con il Comune (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna delibera n. 35 del 17 marzo 2021).

Nel caso di specie, la relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale dell'Ente e sottoscritta dall'ex Sindaco di Sant'Agata di Puglia e certificata dall'Organo di revisione, entro la data 23 agosto 2021 e successivamente, nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 149/2011, trasmessa a questa Sezione e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Viceversa, in data 16 settembre 2021, il Comune di Sant' Agata di Puglia ha trasmesso, a questa Sezione regionale di controllo, la relazione di fine mandato concernente la gestione commissariale dal 2019 al 2021, sottoscritta dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 144 Tuel, in data 13.09.2021, certificata dall'Organo di revisione il 15.09.2021 e pubblicata sul sito istituzionale.

Pertanto, sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011, il Collegio rileva che il Comune di Sant'Agata di Puglia non ha ottemperato agli adempimenti di sottoscrizione e, conseguentemente, di certificazione, di trasmissione e di pubblicazione della relazione di fine mandato, prescritti dal citato articolo 4, comma 3.

Tali inadempimenti non determinano, tuttavia, l'applicazione del regime di cui all'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011 in ordine alle sanzioni eventualmente comminabili da parte dell'Amministrazione comunale.

Difatti, come sopra richiamato, l'art. 3-ter del d.l. n. 25/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 58/2021, ha sospeso, per l'anno 2021, l'operatività del meccanismo sanzionatorio di cui al citato art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149/2011.

# P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia

## **ACCERTA**

l'omessa sottoscrizione, da parte del Sindaco di Sant'Agata di Puglia, e conseguentemente, l'omessa certificazione, pubblicazione e trasmissione a questa Corte della relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011.

Ai sensi dell'art. 3-ter del d.l. n. 25/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 58/2021, "per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149".

#### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco e al Consiglio del Comune di Sant'Agata di Puglia.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Il magistrato relatore dott. Antonio Marsico Il Presidente

dott. Enrico TORRI

Il Direttore della segreteria Dott. Salvatore SABATO